

R.G. N. 12414/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE V

Il Tribunale, in composizione collegiale:

Enrico Ravera
Francesca Lippi
Angelo Rubano

Presidente
Giudice
Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Parte_1 COD. FISC.
P.IVA_1 , CON SEDE LEGALE IN GENOVA PIAZZA DELLA VITTORIA 9 IN PERSONA
DELL'AMMINISTRATORE UNICO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO *Controparte_1*
[...] RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVV.TI LUIGI TACCOGNA (C.F.
C.F._1) E VINCENZO IUPPA (C.F. *C.F._2*) *[...]*
Controparte_2 DI LORO ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN GENOVA VIA
CECCARDI 2/8;

ATTRICE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

Controparte_3 SOCIETÀ DI DIRITTO OLANDESE CON SEDE LEGALE IN EVERT VAN DER BEEKSTRAAT 46, 1118CL SCHIPHOL, *CP_4* (P.IVA *PartitaIVA_2* , IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *Persona_1* NATO A GRONINGEN IL 9 OTTOBRE 1970, RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVVOCATI MARCO CONSONNI (C.F. *C.F._3*), *Controparte_5* (C.F. *C.F._4*), *Controparte_6* (C.F. *C.F._5* ED *CP_7* (*C.F._6*) DEL FORO DI MILANO ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. MATTEO NOVELLI (C.F. *C.F._7*) DEL *CP_2* DI *CP_2* IN VIA XX SETTEMBRE 1/7 SC. SIN. 16121, GENOVA (GE);

CONVENUTA OPPOSTA

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)

La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 2965/2024, emesso il 9 dicembre 2024, con il quale è stato ingiunto a *Pt_1* il pagamento di 1.000.000,00 euro in favore di *Controparte_3* a titolo di dividendo deliberato dall'assemblea del 29 luglio 2024 in relazione agli utili maturati sino all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Sul piano processuale, dopo la proposizione del ricorso ex art. 649 c.p.c. da parte dell'opponente, la provvisoria esecutorietà del decreto è stata dapprima sospesa *inaudita altera parte* con decreto del 17 dicembre 2024 e, poi, confermata con ordinanza all'esito dell'udienza del gennaio 2025.

A fronte della nuova istanza di *CP_3* per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (e, in subordine, per un'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c.), il Tribunale, con ordinanza del 25 giugno 2025, ha rigettato entrambe le richieste ritenendo inammissibile la prima in ragione della stabilità della sospensiva già concessa e reputando la seconda finalizzata ad eludere lo stesso esito interinale. Di conseguenza la controversia è stata rimessa in decisione.

Le rispettive posizioni delle parti si prestano ad essere ricondotte a tre direttrici tematiche. La prima concerne l'eccezione di compromesso arbitrale sollevata da **Pt_1** in forza dell'art. 26 dello statuto sociale, che – secondo l'opponente – devolve ad un arbitro unico, nominato dall'Ordine dei dottori commercialisti, le liti endosocietarie tra soci e società, con natura irrituale ma decisione secondo diritto e, dunque, con carattere preclusivo dell'azione dinanzi al giudice ordinario; in tale prospettiva, l'opposizione di **Pt_1** mira alla revoca o alla declaratoria di nullità del decreto per improponibilità della domanda monitoria, argomentando sull'improponibilità della domanda giudiziaria in presenza di clausole statutarie di arbitrato irrituale su diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Di contro, **CP_3** contesta la validità e, soprattutto, l'opponibilità della clausola compromissoria, sostenendo che la previsione statutaria difetti dei requisiti minimi di determinatezza, oltre a presentare un'anomalia strutturale nella indicazione di una sede in un arbitrato dichiaratamente irrituale e nella previsione della decisione senza obbligo di deposito del lodo; ma, soprattutto, **CP_3** assume che la clausola non le sia opponibile in quanto socio sopravvenuto, non avendo mai prestato accettazione scritta – neppure *per relationem* – della clausola compromissoria statutaria al momento dell'acquisto della partecipazione per effetto della permuta del 2013.

Tale linea difensiva sottolinea come l'eventuale rinuncia alla giurisdizione implicita nell'arbitrato irrituale richieda un consenso espresso e documentato, qui mancante, e come la distinta clausola arbitrale contenuta nella permuta intercorra tra **CP_3** e TTH e non coinvolga la società **Pt_1**.

La seconda direttrice attiene allo *status socii* di **CP_3** in relazione alla delibera del 29 luglio 2024. **Pt_1** valorizza il lodo arbitrale del 22 luglio 2024, reso all'esito dell'arbitrato instaurato tra **CP_3** e Traverso Tardy Holding S.p.A. (TTH), che – secondo la ricostruzione dell'opponente – ha accertato la perdita di ogni diritto di **CP_3** sulla partecipazione in **Pt_1** a far data dal febbraio 2020, con previsione che i trasferimenti siano automaticamente efficaci e operativi, e con condanna di **CP_3** al pagamento del saldo in favore di TTH; da ciò, **Pt_1** deduce che la pretesa di **CP_3** ai dividendi deliberati a fine luglio 2024 sarebbe incompatibile con un titolo arbitrale

“a cognizione piena” che retrodata la perdita della qualità di socio e renderebbe meramente apparente la perdurante iscrizione camerale, dipendente dall’inadempimento di CP_3 all’obbligo di trasferire le quote.

CP_3 per converso, richiama la natura costitutiva del lodo ex art. 2932 c.c. e osserva che la Corte d’appello di Milano, nel maggio 2025, ha sospeso l’efficacia esecutiva del lodo e revocato il decreto di esecutorietà, con la conseguenza che gli effetti traslativi non si sono perfezionati e non sono opponibili alla società; da ciò discende, secondo CP_3 l’operatività, nella relazione società-socio, della regola di certezza e opponibilità interna dettata dall’art. 2470 c.c., che impone di avere riguardo all’iscrizione presso il Registro delle imprese sino all’annotazione del trasferimento, con la conseguenza che, alla data della delibera del 29 luglio 2024, CP_3 era socio iscritto al 50% e, come tale, legittimato a percepire il dividendo.

L’ordinanza del 25 giugno 2025 del Tribunale in sede dà atto dell’assetto interinale delineato dalla Corte d’appello di Milano – sospensione dell’efficacia e revoca dell’esecutorietà per la natura costitutiva della pronuncia – e qualifica la statuizione arbitrale come “valida, seppure inefficace, e *sub iudice*”, profilo con cui si confrontano entrambe le parti, l’una per trarne un indice decisivo di infondatezza della pretesa, l’altra per ribadire la non opponibilità societaria del diritto affermato nel lodo sino al passaggio in giudicato e all’annotazione.

La terza linea di contrasto riguarda l’interpretazione della delibera di distribuzione, nella parte in cui subordina la messa in pagamento dei dividendi alle “disponibilità”.

Pt_1 legge tale inciso come un’autorizzazione conferita dall’assemblea all’organo amministrativo, rimessa ad un giudizio di merito insindacabile, in ordine alla concreta sussistenza di disponibilità finanziaria e alla compatibilità della distribuzione con l’interesse dei creditori; in questa prospettiva, la delibera non integrerebbe l’insorgenza di un credito immediatamente esigibile in capo ai soci. CP_3 invece, insiste nel ritenere che il diritto al dividendo nasca con la delibera e che l’inciso “secondo disponibilità” non possa svuotarne di contenuto precettivo la portata, potendo al più giustificare modulazioni temporali di pagamento in presenza di

specifiche e provate situazioni di illiquidità, ritenute non allegare né dimostrate da

Pt_1

L'ordinanza del Tribunale in sede del 25 giugno 2025 ha anzitutto ribadito l'inammissibilità della riedizione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. a fronte di una sospensiva già resa ex art. 649 c.p.c., valorizzando la stabilità funzionale del provvedimento sino alla sentenza; ha, poi, ricostruito i tratti essenziali delle statuizioni della Corte d'appello di Milano, giungendo a qualificare il lodo come pronuncia costitutiva allo stato inefficace e *sub iudice*; infine, ha ricordato che la questione dell'arbitrato statutario, ove accolta, è "astrattamente suscettibile" di condurre alla revoca del decreto ingiuntivo.

Tali coordinate, pur collocandosi su un piano cautelare, restituiscono i tre nodi decisionali da sciogliere:

- 1) la validità e opponibilità della clausola compromissoria allo scopo di definire in rito la controversia;
- 2) l'interazione fra la costitutività differita del lodo e la regola di opponibilità interna dettata dall'art. 2470 c.c.;
- 3) l'interpretazione della clausola "secondo disponibilità" sotto il versante dell'esigibilità del credito da dividendi e dei correlati oneri di allegazione e prova.

Preliminarmente, osserva il Collegio che l'emissione del decreto ingiuntivo in presenza di una clausola compromissoria statutaria è *prima facie* fisiologica conformemente alla giurisprudenza del Tribunale di Roma – a cui si mostra adesione – che in data 16 Giugno 2023 ha statuito quanto segue: *"atteso che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca. Quello cui lo statuto demanda una decisione da adottare in assenza di qualunque formalità e procedura costituisce arbitrato irrituale. La deferibilità ad arbitri irrituali di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito perché direttamente inerente alla validità o all'efficacia o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria"*.

Dunque, la decisione è chiamata a muovere anzitutto dal vaglio della pregiudiziale di arbitrato, rendendo la domanda monitoria improponibile dinanzi all'A.G. ordinaria con revoca del titolo, risultando assorbite le ulteriori questioni.

In particolare, l'opponente ha eccepito – sin dall'atto introduttivo – la devoluzione in arbitrato delle controversie endosocietarie ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Pt_1 chiedendo in rito la revoca/nullità del decreto ingiuntivo.

La clausola statutaria in parola, come rappresentato, prevede un arbitrato irrituale “secondo diritto” con arbitro unico nominato dall'Ordine dei dottori commercialisti, riferito, per quanto rileva in questa sede, alle liti tra soci e società; sì è dunque in presenza di una clausola compromissoria che, per formulazione e per ambito soggettivo-oggettivo, ricomprende la pretesa di dividendo azionata dal socio nei confronti della società.

La natura endosocietaria della lite è volta alla rivendicazione del pagamento del dividendo deliberato dal socio nei confronti della società e ne consegue che il *thema decidendum* prioritario è quello pregiudiziale di rito relativo alla proponibilità dinanzi all' CP_8 ella domanda monitoria in presenza della clausola arbitrale statutaria.

In proposito, CP_3 contesta la clausola statutaria sotto il duplice profilo della validità (asserita indeterminatezza e incongruenze redazionali in ragione della qualificazione “irrituale”) e, soprattutto, della opponibilità quale socio sopravvenuto non avendo prestato accettazione scritta al momento dell'acquisto della partecipazione (permuta del 2013).

Ebbene, il Collegio ritiene, in diritto, che la clausola compromissoria statutaria – per come formulata e per il suo oggetto (controversie tra soci e società su diritti disponibili relativi al rapporto sociale) – sia valida e opponibile anche al socio sopravvenuto, costituendo regola organizzativa del contratto sociale cui i soci, in quanto tali, sono soggetti. In tal senso, la diversa clausola negoziale contenuta nell'atto di circolazione delle quote attiene al rapporto sinallagmatico tra alienante ed acquirente e non incide sulla disciplina endosocietaria dei rapporti tra società e socio, che resta rimessa allo Statuto; emerge sul punto la natura *erga omnes soci* della clausola statutaria e la sua

insuscettibilità di essere “emendata” *inter partes* mediante patti bilaterali di trasferimento.

Tali argomentazioni sono coerenti con la funzione tipica della convenzione arbitrale statutaria nelle società di capitali, quale strumento generale di gestione delle liti interne alla compagine.

In definitiva, la lite sulla spettanza/messa in pagamento del dividendo rientra nel perimetro applicativo dell’art. 26 dello Statuto, giacché si tratta di pretesa che il socio fa valere contro la società nell’ambito del rapporto sociale e che non attiene al sinallagma di un contratto di trasferimento di partecipazioni.

Tale conclusione è, altresì, coerente con la natura e la struttura del rapporto societario nelle società di capitali, nel quale l’ingresso (o subentro) nella compagine avviene nell’alveo di operazioni tra operatori economici, connotate – per regola – da simmetria informativa e comparabile forza negoziale, trattandosi di un contesto *business to business* e non già di una relazione *business to consumer*. In tale cornice, non viene in rilievo quella particolare disciplina di protezione che, in altri ambiti, può giustificare rimedi di nullità selettive o di protezione a fronte di clausole non specificamente approvate o di asserite asimmetrie contrattuali, essendo qui assente il presupposto tipico della debolezza strutturale di una parte e, correlativamente, dell’esigenza di riequilibrio *ex post*.

Nel subentro nella posizione di socio, l’adesione al regolamento organizzativo contenuto nello Statuto – e, dunque, anche alla clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie endosocietarie – rappresenta un elemento fisiologico dell’acquisto della partecipazione: l’acquirente accede ad un complesso di diritti e obblighi già conformati da regole sociali preesistenti, che sono conoscibili e sindacabili in via preventiva mediante l’ordinaria diligenza professionale.

Ne consegue che l’eventuale non gradimento della clausola statutaria avrebbe dovuto tradursi in una contestazione o una rinegoziazione *ex ante* coinvolgendo eventualmente il terzo (ad es. richiedendo condizioni economiche diverse, pattuizioni di riequilibrio nel contratto di trasferimento, ovvero la promozione di una modifica statutaria secondo i meccanismi propri della compagine), e non può essere utilmente

speso *ex post* come pretesa di disapplicazione della disciplina organizzativa accettata con l'ingresso nella società.

Diversamente opinando, si introdurrebbe una forma di instabilità del regolamento societario, consentendo al socio sopravvenuto di sottrarsi unilateralmente, a posteriori e per via interpretativa, a regole che la società e gli altri soci hanno legittimamente posto a base del proprio assetto organizzativo e processuale. Ciò contrasterebbe con i principi di autoresponsabilità e di affidamento, che impongono all'operatore economico di sopportare le conseguenze delle scelte compiute con consapevolezza (o con colpevole inconsapevolezza) e, allo stesso tempo, tutelano l'affidamento del terzo – la società e, più in generale, la compagine sociale – sulla stabilità e uniformità delle regole statutarie, destinate per loro natura di applicazione generale ed eguale per tutti i soci, presenti e futuri.

Ne discende che la mancata sottoscrizione “specificata” della clausola compromissoria da parte del socio sopravvenuto non è, di per sé, idonea a fondare un'inopponibilità o una inefficacia della clausola stessa nei confronti del medesimo, non potendo trasporre nel contesto societario – e, segnatamente, nei rapporti tra soggetti economici comparabilmente attrezzati – logiche di protezione proprie di fattispecie diverse.

Il socio che entra nella compagine è onerato di verificare previamente, con la diligenza richiesta dalla natura dell'operazione, se l'assetto statutario (ivi inclusa la devoluzione arbitrale delle liti endosocietarie) sia confacente ai propri interessi; ove non lo sia, gli strumenti di reazione sono quelli tipici dell'autonomia privata e del governo societario, non già la pretesa di neutralizzare *ex post* una regola organizzativa comune. Segnatamente, nel subentro nella posizione di socio, l'adesione al regolamento organizzativo contenuto nello Statuto – e, dunque, anche alla clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie endosocietarie – rappresenta un elemento fisiologico dell'acquisto della partecipazione: l'acquirente accede ad un complesso di diritti e obblighi già conformati da regole sociali preesistenti, che sono conoscibili e sindacabili in via preventiva mediante l'ordinaria diligenza professionale, tanto più ove si consideri che lo Statuto è soggetto a pubblicità legale tramite deposito e iscrizione presso il Registro delle imprese: ciò consente al terzo che intenda subentrare

nella compagine di acquisire agevolmente contezza delle clausole organizzative – inclusa la devoluzione arbitrale delle liti endosocietarie – e fonda, correlativamente, l’affidamento della società e degli altri soci sulla stabilità ed opponibilità uniforme di tali regole nei confronti di tutti i partecipanti, presenti e futuri.

L’eccezione di arbitrato statutario, tempestivamente sollevata in opposizione, è dunque fondata e assorbente ai fini della definizione del giudizio in rito.

Accertata pertanto la validità ed opponibilità della clausola compromissoria irrituale statutaria, la domanda proposta da **CP_3** dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria risulta improponibile; ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbiti tutti i profili di merito dedotti (*status socii* ed esigibilità del dividendo “secondo disponibilità”), i quali potranno essere fatti valere nella sede naturale individuata dalla clausola, dinanzi all’arbitro unico da nominarsi secondo le regole statutarie.

Quanto alle spese del giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opposta, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).

Considerato il valore della causa (pari a 1.000.000,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 29.193,00 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento dell’opposizione proposta da **Parte_1** dichiara la domanda monitoria improponibile dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per deferibilità della controversia all’arbitrato irrituale ex art. 26 dello Statuto e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2965/2024 del 9 dicembre 2024;

- condanna *Controparte_3* al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese di lite, che liquida in € 29.193,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.

Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 13/04/2026

Il Giudice estensore
(*Angelo Rubano*)

Il Presidente
(*Enrico Ravera*)